



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.57
del 10 Febbraio 2025
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), CON L'ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. SIG. TOBIA TADDEI HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 10.2.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTÀ DI MONTESILVANO 2024 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PASQUALE MANUEL PER SEI TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA ACCADEMIA SOCCER / CITTÀ DI MONTESILVANO, DISPUTATA IL 20.1.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES, GIRONE "A" (C.U. n° 25 del 23.1.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Città di Montesilvano 2024 ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S., in quanto il calciatore Di Pasquale, dopo essere stato espulso per condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, assumeva una condotta gravemente irrispettosa e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara reiterata anche una volta uscito dal campo.

La società appellante ha dedotto che il tesserato si è limitato a una protesta verbale contenuta nei confronti dell'arbitro senza venire in contatto con lo stesso.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta al calciatore Manuel Di Pasquale può essere lievemente ridotta sul presupposto che l'atteggiamento irrispettoso tenuto nei confronti di un calciatore avversario ha poi causato la sua espulsione, con conseguenti offese anche nei confronti del direttore di gara.

Va, peraltro, osservato che tale comportamento è risultato fine a sé stesso e che il calciatore si è limitato a una condotta oltraggiosa senza contatto fisico.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre la squalifica al calciatore Manuel Di Pasquale a cinque giornate.

Dispone accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.



C.U. N.57 del 10.02.2025**APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN BENEDETTO VENERE AVVERSO L'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN BENEDETTO VENERE / TORNIMPARTE 2002, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "A", (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Benedetto Venere ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. *"Perché propri sostenitori, nel corso della gara, attingevano l'A.A.2 con degli sputi che lo colpivano sulle spalle"*.

Ha dedotto l'appellante che il secondo assistente non poteva individuare gli autori del gesto in modo certo essendo stato attinto alle spalle.

Osserva la Corte che, alla luce di quanto precisato dal secondo assistente arbitrale nel supplemento richiesto dalla stessa Corte, l'appello proposto dalla società S. Benedetto Venere deve ritenersi infondato e, come tale, deve essere respinto.

Lo stesso assistente, infatti, ha attribuito la paternità del gesto compiuto (lancio di sputi che lo ha colpito alle spalle) ad un gruppo di sostenitori locali posizionati nella tribuna a loro riservata in occasione della segnalazione di un fuorigioco a loro sfavore.

Deve, peraltro, escludersi che tale comportamento sia da attribuirsi alla tifoseria dell'altra squadra visto che, quando è avvenuto, si trovava in netto vantaggio e sarebbe illogico ritenere che chi stava vincendo potesse contestare in modo così incivile l'operato degli ufficiali di gara.

Ritiene, pertanto, la Corte che la sanzione adottata dal G.S. sia congrua ed adeguata al comportamento tenuto dai tifosi della società appellante.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETÀ S.S.D. CITTÀ DI CHIETI AVVERSO L'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANOSA SANNITA / CITTÀ DI CHIETI, DISPUTATA IL 19.1.2025 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "B", (C.U. n° 54 del 23.1.2025 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Città di Chieti ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. *"Perché propri tesserati non identificati danneggiavano una sedia e la porta dello spogliatoio a loro assegnato"*, con obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato.

La società appellante ha impugnato la veridicità del referto arbitrale laddove si mette in discussione l'esistenza o meno della preesistenza del danneggiamento della porta e della sedia in quanto l'arbitro non avrebbe rilevato personalmente la genesi del preteso danneggiamento, ma gli sarebbe stata riferita dal custode.

Ha anche aggiunto che, a fine gara, lo stesso arbitro avrebbe omesso di convocare la dirigenza del Città di Chieti, ancora presente, per contestare l'accaduto così come aveva omesso di segnalare che nel corso della gara la tifoseria locale, oltre ad usare fumogeni, aveva assunto un atteggiamento persecutorio nei riguardi del capitano del Città di Chieti.



C.U. N.57 del 10.02.2025

La tesi dell'appellante non trova riscontro negli atti ufficiali visto che, nel supplemento di rapporto, il direttore di gara ha precisato che i danni in questione non erano presenti quando veniva effettuato l'appello prima dell'inizio della gara mentre, alla fine della stessa, il custode dell'impianto di Tollo faceva notare all'arbitro l'esistenza di tali danni a suo dire causati dai tesserati del Città di Chieti. Vi è di più!

In tale occasione, l'arbitro ha anche scattato una foto per documentare lo stato delle cose, allegandola agli atti.

Ora, considerando l'esito della gara, è verosimile che tale danneggiamento sia stato causato dai tesserati e dai sostenitori della società appellante, piuttosto che dai tesserati e dai sostenitori della squadra che aveva vinto l'incontro.

Le altre circostanze lamentate dall'appellante non possono valere in questa sede.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello confermando la decisione impugnata, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 10/02/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

